



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

14 DIC 2015 N. 2481 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 29 DIC 2015

Li 14 DIC 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 154 del **10/12/2015**

OGGETTO: Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro: Ricorso per Decreto ingiuntivo n. 1580/2015 del 18/11/2015 RG N. 9001/2015. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 24/11/2015, a mezzo notifica dell'Ufficiale Giudiziario, è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1580/2015 del 18/11/2015 RG N. 9001/2015 – ricorrente Di Santo Francesca, dipendente comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bosco, con studio in S. Giorgio Jonico alla Via XI febbraio n. 4, per il pagamento della retribuzione spettante per il mese di settembre 2015;

EVIDENZIATO che questo Ente, in data 25/11/2015 ha provveduto all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, essendo stato impossibilitato a corrispondere gli emolumenti stipendiali per i mesi di settembre ed ottobre 2015 a causa di pignoramenti presso terzi notificati a far data dal 25/08/2015 da parte degli aventi diritto al risarcimento danni derivanti dal crollo di un palazzo, avvenuto in Castellaneta il 07/02/1985 (sentenza del Tribunale di Lecce n. 1251/2015).

RAVVISATI, pertanto, gli estremi per la proposizione di atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, di incaricare un legale di fiducia.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Vito Lorenzo Vieli, libero professionista da Taranto, con studio in Via Dante, 205.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- a) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto – sezione Lavoro, n. 1580/2015 del 18/11/2015 RG N. 9001/2015, notificato a questo Ente in data 24/11/2015 – ricorrente Di Santo Francesca, dipendente comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bosco, con studio in S. Giorgio Jonico alla Via XI febbraio n. 4, per il pagamento della retribuzione spettante per il mese di settembre 2015;

- a) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo incarico all'avv. Vito Lorenzo Vieli, del Foro di Taranto, libero professionista con studio in Taranto alla via Dante n. 205, attribuendo al medesimo avvocato, altresì, mandato per la definizione in via transattiva e stragiudiziale della controversia, ove ritenuto opportuno e necessario.
- b) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- c) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GIULIOTTI)

